



LEGA PRO

COMUNICATO N. 19/DIV – 24 SETTEMBRE 2025

19/74

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 23 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23 Settembre 2025

6^ GIORNATA ANDATA

GIRONE B

ASCOLI	PINETO	3-0
BRA	LIVORNO	0-1
CAMPOBASSO	GUBBIO	2-0
CARPI	RAVENNA	1-2
FORLÌ	VIS PESARO	3-1
GUIDONIA MONTECELIO	RIMINI	1-0
JUVENTUS NEXT GEN	TORRES	2-1
PERUGIA	SAMBENEDETTES	1-2
PIANESE	AREZZO	2-4
TERNANA	PONTEDERA	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 24 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 23 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, CARPI, PERUGIA e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00

ASCOLI per avere, i suoi sostenitori (circa l'80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 10° minuto del primo tempo, e al 73° minuto della gara, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
2. al 74° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

LIVORNO per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 21° minuto del secondo tempo, un coro configurante propaganda ideologica non consentita.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

TORRES per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

FORLÌ per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di un minuto, in quanto nella rete era presente un buco già segnalato nel pre-gara alla società.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 90° minuto della gara, un bicchiere di plastica

contenente liquido nel recinto di gioco senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il tipo di oggetto lanciato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' **8 OTTOBRE 2025**

CAPOCCHI MASSIMO (PIANESE)
perché al termine della gara proferiva frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale (sanzione aggravata dalla qualifica ricoperta dal Sig. CAPOCCHI di Dirigente Addetto all'Arbitro).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRAGLIA PIERO (PERUGIA)
perché, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva frasi offensive nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)

NISTICO FABIO (BRA)
in quanto, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, continuava nell'atteggiamento di protesta nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASSANI STEFANO (CARPI)
al momento dell'effettuazione del FVS protestava nei confronti della Quaterna Arbitrale contestandone l'operato.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI CARLO DOMENICO (GUBBIO)
LIVERANI FABIO (TERNANA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

TARABORELLI MAURO (GUIDONIA MONTECELIO)
in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo frasi offensive nei confronti della

Quaterna Arbitrale (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)

ERCOLANI LUCA (PIANESE)
per aver impedito all'Arbitro, con il quale entrava in lieve contatto, di avvicinarsi ad un tesserato che aveva subito fallo; senza conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE VITIS ALESSANDRO (RIMINI)
per aver proferito frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale.

PETRICCIONE DANILO (TORRES)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BARONCELLI LEONARDO (GUBBIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CURADO MARCOS	(ASCOLI)
GALA ANTONIO	(CAMPOBASSO)
TASCONE SIMONE	(GUIDONIA MONTECELIO)
TOURE MOUSSA	(SAMBENEDETTESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PATTARELLO EMILIANO	(AREZZO)
DI LIVIO LORENZO	(CAMPOBASSO)
MAGNAGHI SIMONE	(CAMPOBASSO)
PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
ROSSINI MATTEO	(CARPI)
MANETTI GIULIO	(FORLÌ)
MANUZZI FRANCESCO	(FORLÌ)
BRUSCAGIN MATTEO	(GUBBIO)
ANGHELE' LORENZO	(JUVENTUS NEXT GEN)
DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE	(JUVENTUS NEXT GEN)
NOCE MARIO	(LIVORNO)
ODJER MOSES	(LIVORNO)
GIUNTI GIOVANNI	(PERUGIA)
MEGELAITIS LINAS	(PERUGIA)

BATTIMELLI GIUSEPPE
PEZZOLA LEONARDO
TOSI FILIPPO
ZINI ALESSIO
BRENTAN MICHAEL

(PONTEDERA)
(SAMBENEDETTESE)
(SAMBENEDETTESE)
(SAMBENEDETTESE)
(TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI BIASE GIANMARCO
LIONETTI GIORGIO
GARGIULO MARIO
COVERI VALENTINO
LA MANTIA ANDREA
ROSAIA GIACOMO
TENTARDINI ALBERTO
CALI' AIMONE
SANTORO SALVATORE
ZUPPEL DIEGO
MARCHESI FEDERICO
CALAPAI LUCA
BELLINI LEONARDO
CHESTI FRANCESCO
SIMEONI LUCA
PELLEGRINO ALESSANDRO
POSTIGLIONE NICCOLO'
SCHIRONE LUCA
ANACOURA JOYCE FRANCESCO
DONATI GIULIO
BOLI JORDAN
LEONCINI MATTIA
MORAY JEREMY MICHEL L
PICCOLI MARCO
BERENGO NICOLO'

(BRA)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(FORLÌ)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LIVORNO)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(RAVENNA)
(RAVENNA)
(RIMINI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 24 Settembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani